

BOZZA - DECRETO-LEGGE - MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA VERDE

30 set Bozza del 18 e 25 Settembre 2019 - DECRETO-LEGGE - MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA VERDE

lunedì 30 settembre 2019 Bozze non ufficiali Contenuto pubblico

DECRETO-LEGGE RECANTE MISURE URGENTI PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA DIRETTIVA 2008/50/CE SULLA QUALITÀ DELL'ARIA (Decreto Clima)

Bozza del 25 settembre 2019

Il decreto legge in esame si compone di 14 articoli e ha ad oggetto misure per il miglioramento della qualità dell'aria, per lo sviluppo dei parchi nazionali e la tutela degli ecosistemi e in materia di economia circolare.

L'articolo 1 istituisce, nell'ambito del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica, la **Commissione interministeriale per il contrasto ai cambiamenti climatici e la qualità dell'aria**.

Contestualmente, viene istituita, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la **Piattaforma per il contrasto ai cambiamenti climatici e la qualità dell'aria** composta da venti esperti.

Tale piattaforma, tra le diverse attività previste, avrà lo scopo di studiare le attuali emissioni in atmosfera a livello nazionale, individuando le aree più impattate e le eventuali cause, nonché monitorare la qualità dell'aria, promuovendo la costituzione di una rete nazionale di monitoraggio e di pubblicazione dei dati; redigere un Programma nazionale per il monitoraggio e la riduzione dell'inquinamento atmosferico, promuovendo accordi di programma tra Amministrazioni centrali e territoriali; monitorare gli investimenti inerenti la mobilità sostenibile e lo stato di attuazione dell'abbandono delle fonti fossili di produzione di energia; proporre misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera nei settori delle infrastrutture e trasporti, del riscaldamento e raffrescamento civile, nella gestione dei rifiuti; valutare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli effetti prodotti da tali misure e presentare ulteriori proposte di intervento normativo.

Per dare attuazione a tali previsioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, è adottato il **Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria**.

Tale Programma individua le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e piena attuazione della Direttiva 2008/50/CE e contrastare i cambiamenti climatici, definendo, altresì, i tempi di realizzazione e le risorse economiche disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 introduce misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane. In particolare, viene **istituito il "Fondo buono mobilità"** pari ad euro a euro 5 milioni per il 2019 ed euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Nello specifico, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE che rottamano, **entro il 31 dicembre 2021**, autovetture omologate fino alla classe Euro 4 è assegnato un "buono mobilità" pari ad euro 1.500 per essere utilizzato, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di un convivente, di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e di altri servizi ad esso integrativi nonché per l'abbonamento a servizi di sharing mobility con veicoli elettrici o a emissioni ridotte.

L'articolo 4 contiene, invece, misure per la **promozione del trasporto scolastico sostenibile**. In particolare, vengono destinate risorse per finanziare progetti per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia e per gli alunni del primo ciclo di istruzione comunali e statali con mezzi di trasporto non inferiori a Euro 6.

All'articolo 5 sono previste misure per il **rimboschimento**, con l'istituzione di un **programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura**.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, vengono definiti i criteri, le modalità e finalità per la progettazione degli interventi e il riparto dei fondi - nel limite complessivo di 15 milioni di euro delle risorse riassegnate nel 2020 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - tra le diverse Città metropolitane, tenendo conto in particolare dei diversi livelli di qualità dell'aria.

Ciascuna Città metropolitana presenta, entro i novanta giorni successivi al decreto, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministero provvede quindi all'approvazione di almeno un progetto per ciascuna Città metropolitana.

TEMATICHE

► CONSIGLIO DEI MINISTRI

► BOZZE NON UFFICIALI

► UNIONE EUROPEA

► Lavori delle Istituzioni UE

► Agenda dei lavori delle istituzioni UE

► Interrogazioni, risposte e proposte di risoluzioni

► News Europea

► Direttive, comunicazioni, regolamenti e sentenze

► CODICE APPALTI - D.LGS N. 50/2016 E S. M.

► INFRASTRUTTURE

► Autostrade

► Aree di servizio

► Taxi e NCC

► Porti

► TRASPORTI

► FINANZA

► LAVORO

► AMBIENTE ENERGIA

► AGRICOLTURA

► GIUSTIZIA

► IMMOBILIARE

► TELECOMUNICAZIONI

► Privacy - Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali

► Gioco pubblico

► NEWS INFOPARLAMENTO

► Approfondimenti

► Comunicati stampa

► NORMATIVA NAZIONALE

► CIPE

► ISTITUZIONI

► Regioni

► SANITÀ

L'**articolo 6** è relativo al "**Programma Italia Verde**", volto a valorizzare il patrimonio progettuale degli eventuali dossier di candidatura delle città italiane a "Capitale europea verde 2023" e "Foglia verde 2024". I programmi di ciascuna città sono definiti tramite apposito accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di appartenenza e il Ministero dell'ambiente e della tutela dell'ambiente e del mare.

Il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il **titolo di "Città verde d'Italia"** ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il titolo di "Città verde d'Italia" è conferito in via sperimentale, a 3 diverse città italiane, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Il titolo di "Città verde d'Italia" nell'anno del conferimento rappresenta requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilità ambientale avviati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'**articolo 7** potenzia la **VIA** e introduce **l'impatto ambientale della regolamentazione**, con un'analisi della coerenza delle opere ai fini dei cambiamenti climatici nell'intero ciclo di vita, allo scopo di valutarne la neutralità climatica.

L'**articolo 8** introduce disposizioni volte a velocizzare la pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, apportando modificazioni all'art. 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Si segnala, inoltre, l'**articolo 10** contenente disposizioni in materia di **commissari unici nell'ambito delle procedure d'infrazione in materia ambientale**. Il Commissario unico, scelto nei ruoli della pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed è collocato in posizione di comando. È nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077.

L'**articolo 11** prevede misure per **favorire una campagna di informazione e formazione ambientale nelle scuole**. Tale campagna "**L'ambiente siamo noi**" prevede che ogni istituto scolastico, singolo o associato, per mezzo del dirigente scolastico o dell'insegnante di ruolo designato, organizza una serie di incontri ed iniziative anche non previsti dal Piano dell'offerta formativa con esperti partecipanti a titolo gratuito e assicura la partecipazione degli studenti a sperimentazioni ed attività di informazione di tutela ambientale e di volontariato su temi ambientali integrate nel percorso formativo.

All'**articolo 12** sono inserite norme sulla **pubblicità dei dati ambientali**. Più in dettaglio, i soggetti pubblici ed i soggetti privati concessionari di servizi pubblici rendono disponibili in rete, in formato aperto e accessibile, i dati ambientali in proprio possesso risultanti da rilevazioni effettuati dai medesimi ai sensi della normativa vigente, in attuazione delle previsioni della Convenzione di Aarhus.

Pertanto, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualità dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico assicurano la visualizzazione in rete, in tempo reale, delle informazioni sul funzionamento dei dispositivi, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.

Tali dati sono quindi trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che li rende disponibili in formato aperto e accessibile, attraverso la sezione dedicata del proprio sito istituzionale denominata "Informambiente".

Infine, l'**articolo 13** reca misure per il **sostegno alla ricerca per la crescita sostenibile ed il contrasto ai cambiamenti climatici**, introducendo modificazioni all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

A cura del Dott. Rocco Orefice

DECRETO-LEGGE RECANTE MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA VERDE. (Bozza del 18 Settembre 2019 - SUPERATO)

Il decreto legge in esame si compone di 14 articoli e ha ad oggetto misure per il miglioramento della qualità dell'aria, per lo sviluppo dei parchi nazionali e la tutela degli ecosistemi e in materia di economia circolare.

Giova segnalare anzitutto l'**articolo 1**, contenente misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane. In particolare, viene **istituito il programma sperimentale di incentivazione del trasporto sostenibile** per la promozione dei servizi di trasporto pubblico locale e di altri servizi ad essi integrativi.

Considerata, inoltre, l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e le conseguenti procedure di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, **ai cittadini residenti nelle città metropolitane nelle zone interessate da tali procedure, che rottamano autovetture omologate fino alla classe Euro 4 viene riconosciuto un credito fiscale pari ad euro 2.000**. Quest'ultimo costituisce un titolo di spesa che può essere utilizzato per acquistare abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale e altri servizi ad esso integrativi, come sharing mobility con veicoli elettrici o a zero emissioni. Tali abbonamenti potranno essere acquistati entro i cinque anni successivi, anche in favore dei familiari conviventi.

Vi è da notare, tuttavia, che qualora il soggetto, o un familiare convivente, provveda all'acquisto, al leasing o al noleggio a lungo termine di un'autovettura non a basse emissioni entro i due anni successivi, il beneficio è revocato.

Lo stesso credito è attribuito anche ai titolari di licenza di trasporto pubblico di piazza e agli autotrasportatori operanti nelle città metropolitane che rottamano veicoli Euro 4 o inferiori. Potranno, infatti, sostituire il veicolo rottamato con veicoli ibridi o elettrici o ad emissioni ridotte.

L'**articolo 2** contiene, invece, misure per la promozione del trasporto scolastico sostenibile. È istituito, infatti, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo in favore del servizio di scuola bus a ridotte emissioni per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, comunali e statali delle città metropolitane.

L'**articolo 3** introduce disposizioni per l'incentivazione del trasporto a domicilio di prodotti. Nello specifico, agli esercenti che svolgono direttamente, o per tramite di soggetti terzi, il servizio di trasporto a domicilio per la vendita di prodotti non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, secondo modalità sostenibili, è riconosciuto un **credito di imposta pari allo sconto praticato al consumatore, fino al 20 per cento del costo del servizio, fino a un importo massimo di 5.000 euro ad esercente**. Il consumatore potrà detrarre il 100% del costo del servizio.

Si segnala, inoltre, che tale credito d'imposta viene indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è riconosciuto e non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

All'**articolo 4** sono previste misure per il rimboschimento, con l'istituzione di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, vengono definiti i criteri, le modalità e finalità per la progettazione degli interventi e il riparto dei fondi – nel limite complessivo di 15 milioni di euro delle risorse riassegnate nel 2020 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – tra le diverse Città metropolitane, tenendo conto in particolare dei diversi livelli di qualità dell'aria.

Ciascuna Città metropolitana presenta, entro i novanta giorni successivi al decreto, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministero provvede quindi all'approvazione di almeno un progetto per ciascuna Città metropolitana.

L'**articolo 5** è relativo al "Programma Italia Verde 2023", volto a valorizzare il patrimonio progettuale degli eventuali dossier di candidatura delle città italiane a "Capitale europea verde 2023" e "Foglia verde 2024". I programmi di ciascuna città sono definiti tramite apposito accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di appartenenza e il Ministero dell'ambiente e della tutela dell'ambiente e del mare.

Il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di "Città verde d'Italia" ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana "Capitale europea verde 2023".

Il titolo di "Città verde d'Italia" nell'anno del conferimento rappresenta requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilità ambientale avviati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'**articolo 6** provvede alla **riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi**. Nello specifico, le spese fiscali dannose per l'ambiente sono ridotte nella misura almeno pari al 10 per cento annuo a partire dal 2020 sino al loro progressivo annullamento entro il 2040. La legge di bilancio annuale individua tali sussidi e i relativi importi sono destinati, nella misura del 50 per cento, a uno specifico fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento di interventi in materia ambientale.

L'**articolo 7** potenzia la VIA e introduce l'impatto ambientale della regolamentazione, con un'analisi della coerenza delle opere ai fini dei cambiamenti climatici nell'intero ciclo di vita, allo scopo di valutarne la neutralità climatica.

Al **comma 5** del medesimo articolo, è stabilito che, entro il 28 febbraio di ciascun anno, le Amministrazioni centrali e territoriali pubblicano sul proprio sito istituzionale il bilancio ambientale, al fine di valutare gli impatti ambientali delle politiche settoriali, sociali e di sviluppo dell'ente, attuate o da attuare.

All'**articolo 8** è introdotta una **piattaforma per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria**, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale piattaforma, tra le diverse attività previste, avrà lo scopo di studiare le attuali emissioni in atmosfera a livello nazionale, individuando le aree più impattate e le eventuali cause, nonché monitorare la qualità dell'aria, promuovendo la costituzione di una rete nazionale di monitoraggio e di pubblicazione dei dati; redigere un Programma nazionale per il monitoraggio e la riduzione dell'inquinamento atmosferico, promuovendo accordi di programma tra Amministrazioni centrali e territoriali; monitorare gli investimenti inerenti la mobilità sostenibile e lo stato di attuazione dell'abbandono delle fonti fossili di produzione di energia; proporre misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera nei settori delle infrastrutture e trasporti, del riscaldamento e raffrescamento civile, nella gestione dei rifiuti; valutare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli effetti prodotti da tali misure e presentare ulteriori proposte di intervento normativo.

Per quanto concerne le **misure urgenti per lo sviluppo dei parchi nazionali e la tutela degli ecosistemi** previste nel decreto in esame al Capo II, l'**articolo 9** istituisce nei parchi nazionali le **zone economiche ambientali a regime economico speciale**.

Più in dettaglio, all'interno di ogni zona economica ambientale di un Comune individuato dalla Comunità del Parco d'intesa con l'Ente Parco, è istituito uno Sportello unico per i cittadini e le imprese del parco, gestito in forma associata dai Comuni il cui territorio ricade almeno in parte nell'area del Parco. Le richieste, relative alle attività edilizie e alle iniziative economiche e produttive presentate da cittadini ed imprese del Parco e che interessano l'area del Parco in conformità alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono esaminate da una conferenza di servizi convocata dallo Sportello unico.

Gli enti locali ed i soggetti economici pubblici e privati operanti nella Zona economica ambientale, possono proporre interventi di miglioramento ambientale in relazione alle peculiarità dell'area protetta allo Sportello unico.

Al **comma 6** si prevede, inoltre, che per tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro in favore delle micro, piccole e medie imprese che operano nel settore del trattamento dei rifiuti, delle energie rinnovabili, delle attività culturali legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione dell'area protetta, dell'agriturismo, ovvero che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale, con sede o unità locali ubicate nei territori delle aree protette nazionali.

Si segnala, altresì, la **concessione alle micro piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro** effettuati all'interno del territorio del parco nazionale con il fine di sostenere l'attività produttiva eco sostenibile presso i parchi nazionali.

L'**articolo 10** contiene misure specifiche per **velocizzare la pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti**, apportando modificazioni all'art. 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Infine, si segnalano le disposizioni urgenti in materia di **economia circolare**, contenute nel Capo III del provvedimento in esame.

In particolare, si segnala l'**articolo 11** che introduce **agevolazioni fiscali sui prodotti sfusi e alla spina**, allo scopo di ridurre la produzione di imballaggi per i beni alimentari e prodotti detergenti.

Difatti, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto un **contributo pari al 20 per cento del costo di acquisto di prodotti sfusi e alla spina, privi di imballaggi primari o secondari**.

Contestualmente, **agli esercenti di attività commerciali che acquistano tali beni, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta**, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020, 2021 e 2022.

Vi è da segnalare, tuttavia, che tale credito d'imposta spetta a condizione che i prodotti siano stati effettivamente venduti nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La medesima agevolazione è riconosciuta ai soggetti acquirenti tali beni non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020, 2021 e 2022.

A coloro che realizzano punti vendita di prodotti sfusi e alla spina, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto un **contributo pari al 20 per cento del costo di acquisto delle attrezzature per l'erogazione di prodotti sfusi e alla spina** nell'ambito della propria attività.

STAMPA

Share

Share

Tweet

Email

Share

Allegati

  Schema DL Ambiente 18 settembre 2019 bozza

  DL clima 25 settembre 2019

Info Parlamento

Seba S.a.s. Informazioni Parlamentari opera dal 2003 nel settore del monitoraggio dell'attività legislativa e di governo italiano ed europeo. Il servizio di

Ultimi articoli

► FINCO - NEWSLETTER n. 09/2019

Partner

 PISELLI & PARTNERS

Seguici su facebook!

informazione parlamentare si rivolge ad imprese, concessionari autostradali, associazioni, enti e pubbliche amministrazioni... [continua a leggere](#)

I nostri Social

[f](#) [in](#) [t](#) [@](#)

Consiglio dei Ministri. Comunicato stampa del 30 Settembre 2019.

- Cipe – Delibera 20 maggio 2019 -
- Approvazione dell'accordo di cooperazione per la concessione autostradale A22 Brennero-Modena. (Delibera n. 24/2019). (GU Serie Generale n. 229 del 30-09-2019)
- NOTA di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e relazione per il Parlamento - 30 Settembre 2019



© Copyright 2017 SEBA S.a.s. P.IVA 07511321007 | [Privacy Policy](#) | [Cookie Policy](#)

Realizzazione Sito Web a cura di Arkomedia Web Agency Roma